



## **PARTE PRIMA**

### **PRINCIPI GENERALI**

Articolo 1 Ambito di applicazione

Articolo 2 Principi generali

## **PARTE SECONDA**

### **ENTRATE TRIBUTARIE**

#### CAPO PRIMO

#### *STATUTO DEL CONTRIBUENTE*

Articolo 3 Statuto del contribuente

Articolo 4 Chiarezza delle norme regolamentari

Articolo 5 Certezza delle norme

Articolo 6 Pubblicità dei provvedimenti comunali

Articolo 7 Semplificazione e facilitazione degli adempimenti tributari

Articolo 8 Convocazione del contribuente

Articolo 9 Autotutela

#### CAPO SECONDO

#### *RAPPORTI CON I CONTRIBUENTI*

Articolo 10 Servizio informazioni e pubblicità dei provvedimenti comunali

Articolo 11 Rapporti con le associazioni, CAAF e ordini professionali

Articolo 12 Comunicazioni di atti ed informative all'ufficio tributi

Articolo 13 Servizio assistenza del contribuente

#### CAPO TERZO

#### *RAVVEDIMENTO ED ESIMENTI*

Articolo 14 Oggetto

Articolo 15 Cause ostantive

Articolo 16 Regolarizzazione dei versamenti irregolari od omessi

Articolo 17 Regolarizzazione di altre violazioni

Articolo 18 Cause esimenti

Articolo 19 Rinvio

CAPO QUARTO

*INTERPELLO E CONTENZIOSO TRIBUTARIO*

Articolo 20 Diritto d'interpello

Articolo 21 Competente all'interpello

Articolo 22 Il reclamo e la mediazione nel contenzioso tributario

Articolo 23 Conciliazione giudiziale

CAPO QUINTO

*COMPENSAZIONE TRA CREDITI E DEBITI TRIBUTARI*

Articolo 24 Oggetto

Articolo 25 Compensazione verticale

Articolo 26 Compensazione orizzontale

Articolo 27 Competenza sulla dichiarazione di compensazione

Articolo 28 Avviso di pagamento

CAPO SESTO

*TERMINI E INTERESSI*

Articolo 29 Termini di accertamento, liquidazione, rimborso

Articolo 30 Misura degli interessi moratori ed importo minimo

CAPO SETTIMO

*ACCERTAMENTO CON ADESIONE*

Articolo 31 Oggetto dell'accertamento con adesione

Articolo 32 Ambito dell'adesione

Articolo 33 Effetti della definizione

Articolo 34 Responsabile del procedimento

Articolo 35 Attivazione della procedura

Articolo 36 Attivazione della procedura ad iniziativa dell'ufficio

Articolo 37 Attivazione della procedura ad iniziativa del contribuente

Articolo 38 Contenuto dell'atto di accertamento con adesione

Articolo 39 Modalità di pagamento

Articolo 40 Perfezionamento dell'adesione

## **PARTE TERZA**

### **RISCOSSIONE ED ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE COMUNALI**

#### CAPO PRIMO

##### *GESTIONE DELLE ENTRATE*

Articolo 41 Soggetto gestore delle entrate

Articolo 42 Modalità di pagamento dei tributi e delle entrate patrimoniali

Articolo 43 Entrate patrimoniali

Articolo 44 Rateazione dei debiti non assolti

Articolo 45 Controlli ed accertamento

Articolo 46 Compensi incentivanti e potenziamento Uffici tributi

#### CAPO SECONDO

##### *RISCOSSIONE COATTIVA*

Articolo 47 Oggetto

Articolo 48 Modalità di gestione della riscossione coattiva

Articolo 49 Avvio della procedura

Articolo 50 Riscossione di importi di modesta entità

Articolo 51 Misure cautelari ed esecutive

Articolo 52 Rateazione dei debiti

Articolo 53 Discarico per crediti inesigibili

Articolo 54 Obbligo di rendere il conto di gestione

Articolo 55 Cessione dei crediti

## **PARTE QUARTA**

### **NORME FINALI**

Articolo 56 Entrata in vigore e disposizioni finali

## PARTE PRIMA

### PRINCIPI GENERALI

#### ***Articolo 1 - Ambito di applicazione.***

1. Il presente regolamento disciplina l'accertamento, la liquidazione, il rimborso, la riscossione ed ogni altra attività di definizione o pagamento delle entrate tributarie e patrimoniali del Comune di Trieste.

2. Oltre ad ogni disposizione di legge inderogabile, valgono le altre non derogate, e le norme regolamentari comunali particolarmente sul procedimento amministrativo, sull'organizzazione degli uffici e dei servizi, sulla contabilità, ed ogni altra, in quanto compatibile.

#### ***Articolo 2 – Principi generali.***

1. Le norme del presente regolamento sono finalizzate a garantire il buon andamento dell'attività del Comune quale soggetto attivo dei tributi, e delle altre entrate non tributarie nel rispetto dei principi generali di equità, chiarezza, semplicità, certezza, efficacia, economicità, nonché a stabilire un corretto rapporto di collaborazione con il contribuente.

## PARTE SECONDA

### ENTRATE TRIBUTARIE

#### CAPO PRIMO

#### STATUTO DEL CONTRIBUENTE

##### ***Articolo 3 – Statuto del contribuente.***

1. Nell'ambito dei principi generali di cui al precedente articolo 1, le norme del presente regolamento disciplinano gli obblighi che il Comune, particolarmente quale soggetto attivo del tributo, si assume per dare concretezza ai seguenti diritti del contribuente:

- Chiarezza e certezza delle norme e degli obblighi tributari.
- Pubblicità e informazione dei provvedimenti comunali.
- Semplificazione e facilitazione degli adempimenti.
- Rapporti di reciproca correttezza e collaborazione.

##### ***Articolo 4 – Chiarezza delle norme regolamentari.***

1. Le norme regolamentari devono essere redatte in modo chiaro, al fine di consentirne una agevole interpretazione da parte dei cittadini e di perseguire l'obiettivo della certezza nella applicazione delle disposizioni adottate.

2. Le modifiche apportate a precedenti norme regolamentari devono riprodurre il testo integrale della norma risultante dalla modifica.

3. I regolamenti comunali disciplinanti i singoli tributi non possono contenere disposizioni sugli istituti compresi nel presente regolamento, né disposizioni specifiche in contrasto con gli stessi.

4. Qualora norme di legge rendano inapplicabili una qualsiasi disposizione del presente regolamento, ovvero parte di essa, il Comune provvede all'immediata annotazione nelle copie a disposizione dei contribuenti per la consultazione.

##### ***Articolo 5 – Certezza delle norme.***

1. Le norme regolamentari in materia tributaria non possono introdurre obblighi a carico dei contribuenti che scadano prima di tre mesi dalla loro entrata in vigore.

2. Al fine di garantire la certezza del comportamento tributario al contribuente è istituito il diritto di interpello secondo la disciplina di cui al capo quarto del presente regolamento.

##### ***Articolo 6 – Pubblicità dei provvedimenti comunali.***

1. Il Comune assicura adeguate forme di pubblicità dei provvedimenti comunali in materia tributaria, ed in generale sulle entrate, secondo le norme di cui al capo secondo della parte seconda di questo regolamento.

### **Articolo 7 – Semplificazione e facilitazione degli adempimenti tributari.**

1. I regolamenti dei singoli tributi devono tener conto delle esigenze di semplificazione e non possono porre a carico dei contribuenti adempimenti non previsti dalle disposizioni di legge, salvo che non siano strumentali alla concessione di un trattamento più favorevole di quello previsto dalla legge stessa.
2. Per le esigenze di semplificazione tributaria, con il presente regolamento, tra l'altro:
  - viene introdotto l'istituto della compensazione tributaria secondo le disposizioni del capo quinto della parte seconda del presente regolamento;
  - viene istituito il servizio per gli adempimenti tributari di cui al successivo articolo 13.

### **Articolo 8 – Convocazione del contribuente.**

1. Prima di procedere all'emissione di atti di accertamento o di irrogazione di sanzioni, inerenti ad un tributo, il funzionario responsabile può invitare il contribuente, a mezzo di un avviso, a chiarire la sua posizione esibendo documenti mancanti, sanando documenti irregolari e regolarizzando errori formali, entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta dell'ufficio.

### **Articolo 9 - Autotutela.**

1. Il funzionario responsabile del tributo può procedere con atto motivato, anche di propria iniziativa, all'annullamento o alla revisione, anche parziale, dei propri provvedimenti quando dal loro riesame risultino palesemente illegittimi e sussista l'interesse pubblico alla loro eliminazione, tenendo conto degli interessi dei destinatari.
2. Il funzionario responsabile del tributo può revocare i propri provvedimenti, qualora ragioni di opportunità o di convenienza richiedano un nuovo apprezzamento degli elementi di fatto o di diritto del provvedimento medesimo.
3. Nel potere di annullamento o di revoca deve intendersi ricompreso anche il potere del funzionario di sospendere gli effetti dell'atto quando risulti incerta la sua legittimità.
4. Costituiscono ipotesi non esaustive di illegittimità dell'atto:
  - a) errore di persona
  - b) evidente errore logico o di calcolo
  - c) errore sul presupposto
  - d) doppia imposizione
  - e) mancata considerazione di pagamenti
  - f) mancanza di documentazione successivamente sanata
  - g) sussistenza dei requisiti per fruire di deduzioni, detrazioni o regimi agevolativi precedentemente negati in assenza di obblighi dichiarativi
  - h) errore materiale del soggetto passivo, facilmente riconoscibile dall'ufficio.
5. L'esercizio dell'autotutela è esercitabile senza limiti di tempo anche se:
  - a) l'atto è divenuto definitivo per avvenuto decorso dei termini per ricorrere;
  - b) il ricorso presentato è stato respinto per motivi di ordine formale
  - c) vi è pendenza di giudizio
  - d) il contribuente non ha prodotto alcuna istanza di autotutela.
6. Non è consentito l'esercizio dell'autotutela nel caso sia intervenuta sentenza passata in giudicato favorevole al Comune per motivi di ordine sostanziale, salvo che trattasi di vizi diversi non esaminati dal giudice, nonchè nei casi in cui l'inerzia del contribuente abbia

determinato l'impossibilità per l'Ente di accertare e recuperare le somme a carico dell'effettivo soggetto passivo.

7. L'annullamento in autotutela degli atti emessi comporta la restituzione delle somme, corrisposte dal contribuente in conseguenza dell'atto.

8. L'annullamento di un atto invalido non ne impedisce la sua sostituzione entro i termini di decadenza stabiliti dalla legge.

## CAPO SECONDO RAPPORTI CON I CONTRIBUENTI

### ***Articolo 10 - Servizio informazioni e pubblicità dei provvedimenti comunali.***

1. Il servizio di informazioni ai cittadini in materia di tributi locali è assicurato almeno nel rispetto delle seguenti modalità:

- apertura di sportelli in tutti i giorni feriali con massima possibilità di accesso per i disabili;
- attivazione di sportelli telefonici e su reti informatiche;
- apposita sezione dedicata ai tributi sul portale istituzionale del Comune;
- affissione di manifesti negli spazi destinati alla pubblicità istituzionale;
- distribuzione di *vademecum* informativi sui tributi in vigore;
- comunicati stampa sui quotidiani e sulle emittenti radiotelevisive di interesse locale.

2. Le informazioni ai cittadini riguardano gli obblighi tributari ed i regimi agevolativi comunque denominati. E' sempre possibile ottenere, verso rimborso della spesa, una copia dei regolamenti e delle deliberazioni tariffarie in materia di tributi locali.

3. Le informazioni ai cittadini sono assicurate nel rispetto della riservatezza dei dati personali e patrimoniali. Per l'esame di fattispecie di particolare complessità, i contribuenti possono richiedere appuntamenti riservati, che devono essere fissati entro quindici giorni dalla richiesta. Sono fatte salve le disposizioni dell'articolo 20 in materia di interpello.

### ***Articolo 11 – Rapporti con le associazioni, CAAF e ordini professionali.***

1. Il Comune trasmette, entro quindici giorni dall'esecutività delle relative deliberazioni, alle associazioni rappresentative di interessi diffusi, ai centri di assistenza fiscale e agli ordini professionali, che ne facciano richiesta, i regolamenti comunali in materia tributaria, le modificazioni degli stessi, le tariffe e le aliquote annualmente deliberate.

2. Il Comune trasmette altresì ai medesimi soggetti, che ne facciano richiesta, i pareri emessi nell'ambito dell'esercizio del diritto di interpello, che rivestano interesse generale. Nella copia dei pareri è omissso ogni riferimento identificativo dei soggetti interpellanti e dei loro elementi patrimoniali.

### ***Articolo 12 – Comunicazioni di atti ed informative all'ufficio tributi.***

1. Il Comune non può richiedere documenti ed informazioni già in possesso dell'ente o di altre amministrazioni pubbliche indicate dal contribuente. Il contribuente può presentarli al fine di semplificare e rendere più veloce il procedimento.

2. Gli uffici comunali che, per ragioni connesse ai servizi svolti, possiedono atti e notizie rilevanti ai fini della definizione delle posizioni tributarie dei soggetti passivi ed alla attività



di contrasto all'evasione, trasmettono agli uffici tributari ogni informazione utile anche su richiesta degli stessi.

3. Il soggetto gestore delle entrate comunali riceve in esenzione da spese o diritti dagli uffici competenti dell'Amministrazione comunale una copia di tutti gli atti amministrativi o contrattuali, comunque denominati, aventi rilevanza per le entrate del Comune, ovvero richiesti per tale rilevanza, immediatamente, e comunque entro il termine di trenta giorni dalla data in cui gli stessi siano divenuti esecutivi o comunque efficaci.

### **Articolo 13 – Servizio assistenza del contribuente.**

1. Il soggetto gestore delle entrate organizza un servizio di consulenza al cittadino per la compilazione delle dichiarazioni, per il calcolo delle somme da pagare, per l'informazione su quanto pagato e sugli eventuali diritti di rimborso.

2. Il servizio è gratuito e si realizza:

- in uno sportello aperto al pubblico in tutti i giorni feriali, perlomeno per l'orario di apertura al pubblico degli uffici comunali,
- in uno sportello informativo telefonico,
- in un sistema informativo su reti telematiche.

3. Per il ricevimento delle dichiarazioni o comunicazioni inerenti ai tributi e alle altre entrate comunali è attivato uno sportello di ricevimento del pubblico aperto perlomeno negli stessi giorni e con gli stessi orari di quello di consulenza ed informazione.

4. Le comunicazioni o dichiarazioni possono essere presentate mediante lettera raccomandata. In questo caso si considerano presentate nel giorno di accettazione da parte dell'ufficio postale.

5. Nel rispetto delle norme di legge sulla riservatezza e certezza della provenienza degli atti, è attivato un sistema di ricevimento delle stesse dichiarazioni o comunicazioni, mediante comunicazione via fax, mail, informatica ed ogni altro mezzo che ne consenta un valido ricevimento.

6. Nel caso in cui la legge richieda la sottoscrizione e questa non si possa rendere se non con l'autografia, il soggetto gestore riproduce le dichiarazioni rese dal contribuente, su un modulo che gli è inviato perché sia restituito sottoscritto. La dichiarazione, se regolarmente sottoscritta nel modulo inviato dal soggetto gestore, si considera presentata nel giorno in cui il contribuente ha reso le comunicazioni poste a fondamento di quello, sole se ricevute dall'ente gestore entro 60 giorni.

7. Il soggetto gestore del servizio pubblico di distribuzione dell'energia elettrica può essere incaricato, sulla base di una convenzione, dal soggetto gestore delle entrate della distribuzione informativa e della raccolta materiale delle comunicazioni e dichiarazioni che riguardino l'utilizzo degli immobili.

8. Il soggetto gestore delle entrate comunali può, sulla base di convenzioni, affidare ad altri gestori di servizi pubblici od a soggetti privati, in aggiunta alle funzioni che esercita secondo gli articoli precedenti, la distribuzione di materiale informativo, di moduli di dichiarazione, la stessa materiale raccolta delle dichiarazioni o comunicazioni rilevanti, quando ciò realizzi una migliore informazione ed una semplificazione degli adempimenti per i cittadini.

## CAPO TERZO RAVVEDIMENTO ED ESIMENTI

### ***Articolo 14 – Oggetto.***

1. Il presente capo disciplina il ravvedimento operoso e le cause di esimente nei tributi locali.

### ***Articolo 15 - Cause ostative.***

1. Costituisce causa ostativa al ravvedimento l'avvio di una attività di accertamento da parte del Comune, di cui l'interessato abbia ricevuto notificazione.
2. Non è di ostacolo al ravvedimento l'attività di accertamento afferente annualità ovvero cespiti diversi da quelli oggetto di regolarizzazione da parte del cittadino.

### ***Articolo 16 – Regolarizzazione dei versamenti irregolari od omessi***

1. Per la regolarizzazione in ravvedimento dei versamenti in caso di violazione dell'obbligo di versamento dei tributi non dipendente da infedeltà od omissione relativa all'obbligo di dichiarazione, si applica quanto previsto dall'art. 13 del D. L.vo 472/97 nel testo vigente.

### ***Articolo 17 - Regolarizzazione di altre violazioni.***

1. Per la regolarizzazione in ravvedimento delle violazioni di altri adempimenti tributari, incluse le violazioni che incidono sul contenuto della dichiarazione e l'omessa presentazione della dichiarazione, si applica quanto previsto dall'art. 13 del D. L.vo 472/97 nel testo vigente.

### ***Articolo 18 - Cause esimenti.***

1. Non si fa luogo all'applicazione di sanzioni nei casi di violazioni formali che non siano di ostacolo all'attività di accertamento.
2. Sono violazioni formali le violazioni che non siano atte a pregiudicare la conoscenza da parte del Comune della base imponibile, dei cespiti soggetti ad imposizione e dei soggetti passivi del tributo.
3. Resta ferma la diretta applicabilità di ogni altra norma di legge in materia di esimenti, che stabilisca un trattamento più favorevole per il contribuente.
4. La nullità della dichiarazione non sottoscritta può essere sanata se il contribuente provvede alla sottoscrizione entro trenta giorni dal ricevimento dell'invito da parte del Comune o del soggetto gestore.

### ***Articolo 19 – Rinvio.***

1. Per tutto quanto non disciplinato nel presente capo in maniera più favorevole per il contribuente resta ferma l'applicazione delle disposizioni del Decreto legislativo 18 dicembre 1997 n. 472 ed ogni altra disposizione disciplinante le sanzioni tributarie.

## **CAPO QUARTO INTERPELLO E CONTENZIOSO TRIBUTARIO**

### ***Articolo 20 – Diritto d'interpello.***

1. Il diritto d'interpello dei contribuenti è disciplinato dalla normativa indicata agli articoli da 1 a 8 del D.Lgs. n. 156/2015.

### ***Articolo 21 – Competente all'interpello.***

1. Competente a gestire la procedura di interpello è il funzionario responsabile del tributo cui l'interpello afferisce.

### ***Articolo 22 – Il reclamo e la mediazione nel contenzioso tributario.***

1. Per le controversie di valore non superiore ad euro 50.000,00 il ricorso avverso gli avvisi di accertamento, i provvedimenti di irrogazioni di sanzioni nonché ogni altro provvedimento oggetto di giurisdizione tributaria, produce anche gli effetti di un reclamo e può contenere una proposta di mediazione con rideterminazione della pretesa.

2. Con delibera della Giunta Comunale è individuato il funzionario competente, che abbia i requisiti per essere nominato responsabile del tributo, all'esame del reclamo e della proposta di mediazione di cui all'art. 17bis del d.lgs. 546/1992 in materia di tributi comunali. In caso di mancata individuazione l'attività rimane affidata al funzionario responsabile del tributo di competenza.

3. Per la procedura e gli effetti del reclamo e della mediazione si applica quanto previsto dall'articolo 17-bis del decreto legislativo 546/1992 e successive modifiche e integrazioni.

### ***Articolo 23 – Conciliazione giudiziale.***

1. Al fine di estinguere le controversie pendenti avanti la Commissione Tributaria Provinciale e la Commissione Tributaria Regionale, il soggetto al quale è affidata la difesa sulla base delle direttive ricevute dal Comune è autorizzato a ricercare la loro definizione mediante l'applicazione dell'istituto della conciliazione giudiziale.

2. Per la procedura e gli effetti della definizione delle liti in applicazione del presente istituto si applica quanto previsto dagli articoli 48, 48 bis e 48ter del decreto legislativo 31 dicembre 1992 n. 546 e successive modifiche e integrazioni.

CAPO QUINTO  
**COMPENSAZIONE TRA CREDITI E DEBITI TRIBUTARI**

**Articolo 24 – Oggetto.**

1. E' ammessa la compensazione nell'ambito dei tributi comunali secondo le norme del presente capo.

**Articolo 25 – Compensazione verticale.**

1. Il contribuente, nei termini di versamento del tributo, può detrarre dalla quota dovuta eventuali eccedenze di versamento del medesimo tributo degli anni precedenti, senza interessi, purché non sia intervenuta decadenza dal diritto al rimborso.

2. Il contribuente che si avvale della facoltà di cui al comma precedente deve presentare, entro trenta giorni dalla scadenza del pagamento, una dichiarazione contenente almeno i seguenti elementi:

- generalità e codice fiscale del contribuente;
- il tributo dovuto al lordo della compensazione;
- l'esposizione delle eccedenze compensate distinte per anno d'imposta;
- l'affermazione di non aver domandato il rimborso delle quote versate in eccedenza, o l'indicazione della domanda in cui sono state esposte.

3. Nel caso in cui le somme a credito siano maggiori del tributo dovuto, la differenza può essere utilizzata in compensazione nei versamenti successivi, senza ulteriori adempimenti, ovvero ne può essere chiesto il rimborso. In tal caso, il rispetto del termine di decadenza per l'esercizio del diritto al rimborso deve essere verificato alla data di prima applicazione della compensazione.

4. La compensazione non è ammessa nell'ipotesi di tributi riscossi mediante ruolo.

**Articolo 26 – Compensazione orizzontale.**

1. Il contribuente, nei termini di versamento del tributo, può detrarre dalla quota dovuta eventuali eccedenze di versamento di altri tributi comunali del medesimo anno o degli anni precedenti, senza interessi, purché non sia intervenuta decadenza del diritto al rimborso e subordinatamente alla presentazione, entro trenta giorni dalla scadenza del pagamento, di una dichiarazione contenente almeno i seguenti elementi:

- generalità e codice fiscale del contribuente;
- il tributo dovuto al lordo della compensazione;
- l'esposizione delle eccedenze compensate distinte per anno d'imposta e per tributo;
- l'affermazione di non aver domandato il rimborso delle quote versate in eccedenza, o l'indicazione della domanda in cui sono state esposte.

2. Nel caso in cui le somme a credito siano maggiori del tributo dovuto, la differenza può essere utilizzata in compensazione nei versamenti successivi senza ulteriori adempimenti, ovvero ne può essere chiesto il rimborso. In tal caso, il rispetto del termine di decadenza per l'esercizio del diritto al rimborso deve essere verificato alla data di prima applicazione della compensazione.

3. La compensazione non è ammessa nell'ipotesi di tributi riscossi mediante ruolo.

### **Articolo 27 - Competenza sulla dichiarazione di compensazione.**

1. Le dichiarazioni di compensazione previste nel presente capo sono indirizzate al funzionario responsabile del tributo sul quale è effettuata la compensazione. In caso di invio ad ufficio incompetente, questo trasmette senza indugio la documentazione ricevuta al funzionario predetto.

### **Articolo 28 – Avviso di pagamento.**

1. Il soggetto gestore della riscossione predispone ed invia ad ogni contribuente, con congruo anticipo rispetto alle scadenze, un avviso di pagamento con l'indicazione del debito dovuto e del termine di pagamento per esso. L'avviso è predisposto sulla base delle dichiarazioni presentate dal contribuente, e, per semplificare il rapporto tra il comune ed i contribuenti, può essere unico per più entrate.

2. Nell'avviso sono esposti i crediti che l'amministrazione ha già riconosciuto al contribuente e gli stessi, ove ne ricorrano i presupposti, sono portati a compensazione delle somme ancora dovute. In questo caso non sono dovute le dichiarazioni di cui ai precedenti articoli 25 e 26.

3. Il mancato invio o ricevimento dell'avviso, ovvero l'errata indicazione del dovuto contenuta nello stesso, non esime il contribuente da ogni responsabilità per qualsiasi difetto di pagamento.

4. L'avviso contiene l'indicazione analitica degli elementi sulla base dei quali è determinato il debito.

5. Il contribuente, oltre a provvedere al pagamento di quanto effettivamente dovuto, indipendentemente dall'indicazione contenuta nell'avviso, è tenuto a comunicare al soggetto gestore della riscossione gli elementi errati indicati nell'avviso.

6. Le avvertenze di cui al 3° ed al 5° comma di questo articolo sono esposte negli avvisi.

## CAPO SESTO TERMINI E INTERESSI

### **Articolo 29 - Termini di accertamento, liquidazione, rimborso.**

1. Gli avvisi di accertamento d'ufficio e gli avvisi di accertamento in rettifica dei tributi comunali devono essere notificati, a pena di decadenza, secondo quanto stabilito dalla normativa vigente.

2. La richiesta di rimborso delle somme versate e non dovute, motivata, sottoscritta e corredata della prova dell'avvenuto pagamento della somma della quale si richiede la restituzione, può essere presentata dal contribuente entro il termine fissato dalla normativa vigente. Tale termine decorre dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione. In caso di procedimento contenzioso si intende come giorno in cui è stato accertato il diritto alla restituzione quello in cui è intervenuta decisione definitiva.

3. Sulle somme da rimborsare spettano gli interessi legali.

4. Non sono dovuti rimborsi il cui importo annuo, per singolo soggetto passivo, comprensivo di interessi legali sia inferiore od uguale a 5,00 (cinque/00) euro.

### **Articolo 30 – Misura degli interessi moratori ed importo minimo.**

1. La misura degli interessi, sia per le somme a credito dei contribuenti, sia per le somme a debito degli stessi, è fissata nella misura pari al saggio legale con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili, salvo che la legge non stabilisca una misura più favorevole per i contribuenti.
2. Non si fa luogo ad alcun versamento se l'importo complessivamente dovuto da un singolo soggetto passivo per l'anno di riferimento e' uguale o inferiore a 5,00 (cinque/00) euro. Tuttavia se l'importo dovuto a titolo di acconto o 1^ rata non supera i 5,00 (cinque/00) euro, ma l'ammontare risultante dalla somma tra acconto e saldo o delle rate supera i 5,00 (cinque/00) euro, il versamento deve essere effettuato per l'intero ammontare dovuto in sede di saldo o ultima rata.

## **CAPO SETTIMO ACCERTAMENTO CON ADESIONE**

### **Articolo 31 – Oggetto dell'accertamento con adesione.**

1. Il presente capo recepisce ed introduce nell'ordinamento comunale l'istituto dell'accertamento con adesione disciplinato dal Decreto legislativo 19 giugno 1997 n. 218.
2. L'accertamento dei tributi comunali può essere definito con adesione del contribuente, nel rispetto delle disposizioni regolamentari che seguono e delle norme stabilite dal decreto legislativo n.218 del 19.06.1997 e successive modificazioni e/o integrazioni in quanto compatibili.
3. E' ammessa l'adesione parziale con riferimento solo ad alcuni degli immobili oggetto di accertamento.

### **Articolo 32 - Ambito dell'adesione.**

1. L'accertamento con adesione è ammesso unicamente per questioni di fatto, che si risolvano in apprezzamenti valutativi, con esclusione quindi delle questioni che attengano alla corretta interpretazione di norme di legge nonché, in generale, delle fattispecie in cui l'obbligazione tributaria è determinabile sulla base di elementi certi.
2. In sede di contraddittorio nei casi concreti si deve tenere conto della fondatezza degli elementi posti a base dell'accertamento e dovrà essere attentamente valutato il rapporto costi-benefici del procedimento in relazione agli oneri e al rischio di soccombenza in un eventuale contenzioso.
3. Resta fermo il ricorso all'autotutela per rimuovere, in tutto o in parte, gli atti di accertamento rivelatisi illegittimi o infondati.

### **Articolo 33 - Effetti della definizione.**

1. Il perfezionamento dell'atto di adesione comporta la definizione del rapporto tributario che ha formato l'oggetto del procedimento. L'accertamento definito con adesione non è pertanto impugnabile, non è integrabile o modificabile. L'accertamento definito non è ritraffabile e non è ammessa l'istanza di rimborso.

2. L'intervenuta definizione non esclude pertanto la possibilità per l'ufficio di procedere ad accertamenti integrativi nel caso in cui la definizione riguardi accertamenti parziali nonché nei casi di sopravvenuta conoscenza di nuova materia imponibile sconosciuta alla data del precedente accertamento e non rilevabile né dal contenuto della dichiarazione né dagli atti in possesso alla data della medesima.

3. La definizione conseguente all'accertamento con adesione comporta l'applicazione delle sanzioni nella misura ridotta stabilita dalla legge.

#### ***Articolo 34 - Responsabile del procedimento.***

1. La competenza alla gestione della procedura di accertamento con adesione è affidata al funzionario responsabile del tributo.

#### ***Articolo 35 - Attivazione della procedura.***

1. Il procedimento di accertamento con adesione può essere attivato:

- a) dall'ufficio competente all'emanazione dell'atto di accertamento prima della notifica dell'avviso di accertamento mediante invito a comparire;
- b) su istanza del contribuente a seguito di avvenuta notifica di avviso di accertamento.

#### ***Articolo 36 – Attivazione della procedura ad iniziativa dell'ufficio.***

1. Il Comune può invitare i contribuenti a definire l'accertamento con adesione a mezzo lettera raccomandata ovvero posta elettronica certificata inviata almeno 30 giorni prima della data fissata per la comparizione. Nella lettera sono indicati:

- a) il tributo oggetto di accertamento e periodo di imposta relativo;
- b) gli elementi su cui si fonda l'accertamento oggetto di adesione;
- c) il giorno ed il luogo della comparizione per la definizione dell'accertamento con adesione;
- d) il nominativo del responsabile del procedimento.

2. Le richieste di chiarimenti, gli inviti ad esibire o trasmettere atti e documenti, l'invio di questionari per acquisire dati e notizie di carattere specifico che, nell'attività di controllo, possono essere rivolte ai contribuenti, non costituiscono invito ai sensi del precedente comma.

3. La partecipazione del contribuente al procedimento non è obbligatoria e la mancata risposta all'invito stesso non è sanzionabile, così come l'attivazione del procedimento da parte dell'ufficio non riveste carattere di obbligatorietà.

4. In caso di ingiustificata mancata comparizione del contribuente il Comune procede a notificare l'avviso di accertamento. In questa ipotesi il contribuente ha comunque facoltà di inoltrare istanza di accertamento con adesione secondo quanto previsto dall'articolo successivo.

#### ***Articolo 37 – Attivazione della procedura ad iniziativa del contribuente.***

1. Il contribuente al quale sia stato notificato un avviso di accertamento può presentare entro il termine previsto per l'impugnazione, con consegna diretta, a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento ovvero a mezzo posta elettronica certificata, una

istanza di accertamento con adesione. In tale ipotesi i termini per ricorrere sono sospesi per novanta giorni a decorrere dalla data di presentazione dell'istanza. L'impugnazione dell'atto preclude la possibilità di richiedere l'accertamento con adesione ovvero, se l'istanza è stata già presentata, comporta la rinuncia alla stessa.

2. L'accertamento può essere definito in adesione su istanza anche di uno solo dei coobbligati al rapporto tributario. L'accertamento con adesione chiesto ed ottenuto da uno dei coobbligati, comportando il soddisfacimento totale dell'obbligo tributario, estingue la relativa obbligazione nei confronti di tutti gli obbligati.

3. All'atto del perfezionamento dell'adesione, l'avviso di accertamento perde efficacia.

4. Il Comune risponde alla richiesta del contribuente di cui al primo comma con invito a comparire, inviato in forma scritta, entro 30 giorni dal ricevimento della stessa ovvero respinge la stessa qualora non sussista incertezza della base imponibile.

### ***Articolo 38 - Contenuto dell'atto di accertamento con adesione.***

1. A seguito del contraddittorio l'ufficio redige, in duplice esemplare, l'atto di accertamento con adesione che va sottoscritto dal funzionario responsabile e dal contribuente o da un suo rappresentante, nominato nelle forme di legge.

2. Nell'atto sono indicate, separatamente per ciascuna annualità, le imposte, le sanzioni ed ogni altra somma dovuta.

### ***Articolo 39 - Modalità di pagamento.***

1. L'importo complessivamente dovuto in esito all'atto di accertamento con adesione deve essere corrisposto in un'unica soluzione entro venti giorni dalla sottoscrizione dell'atto.

2. E' comunque ammessa la rateazione del pagamento come disciplinata dal presente regolamento ove ne ricorrano i presupposti.

3. Per le modalità di versamento delle somme dovute si applicano le disposizioni vigenti per ogni singola legge di imposta.

### ***Articolo 40 - Perfezionamento dell'adesione.***

1. L'adesione si perfeziona con il pagamento dell'intero importo definito con la sottoscrizione dell'atto di accertamento con adesione da parte del funzionario e del contribuente. In caso di rateazione il perfezionamento avviene con il pagamento della prima rata.



## PARTE TERZA

### RISCOSSIONE ED ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE COMUNALI

#### CAPO PRIMO GESTIONE DELLE ENTRATE

##### ***Articolo 41 - Soggetto gestore delle entrate.***

1. A tutte le funzioni ed attività di gestione di tutte le entrate tributarie comunali nel rispetto della normativa vigente provvede il soggetto gestore delle entrate, ad oggi la Società Esatto S.p.A.
2. Al soggetto gestore sono affidate le stesse funzioni ed attività inerenti il canone di occupazione del suolo pubblico, la tassa sui rifiuti in base a tariffa giornaliera o altro tributo sostitutivo o aggiuntivo, e, in base a convenzione, possono essere affidate tutte le altre entrate del Comune, comprese quelle derivanti dal sanzionamento amministrativo.
3. L'attività di accertamento di tutte le entrate tributarie comunali spetta al Comune di Trieste ad eccezione delle entrate di cui al comma 4. Il soggetto gestore svolge tutte le altre funzioni ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale delle entrate a lui affidate.
4. Il soggetto gestore svolge tutte le funzioni ed attività gestionali riferite all'imposta sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni nonché le attività di verifica degli omessi o parziali pagamenti di tutti i prelievi sui rifiuti.
5. La riscossione delle entrate è effettuata secondo i termini e le modalità fissate dalla legge, dal presente regolamento e da ogni altra disposizione rilevante. Il soggetto gestore svolge la propria funzione con tutti i poteri, le prerogative ed i doveri che spettano all'amministrazione pubblica. Individua secondo la propria organizzazione il funzionario responsabile di ciascun tributo o altra entrata per le funzioni attribuite.
6. Il soggetto gestore cura l'incasso e la rendicontazione al Comune delle entrate, sulla base delle convenzioni le quali fissano, nei termini di legge ed ove sia necessario, i tempi di riversamento delle entrate alla Tesoreria del comune, di rimborso al contribuente, di trasmissione delle informazioni sui pagamenti, ed ogni altra modalità o termine dell'attività affidata, che non sia già stabilita dalla legge, dal regolamento o da altre norme rilevanti.
7. Il soggetto gestore predispone un servizio di rilevazione statistica, informativa e di consulenza a supporto degli uffici del Comune di Trieste per l'elaborazione delle tariffe e delle aliquote, dei regolamenti, per la formulazione delle previsioni di entrata ed in generale per l'esercizio dei compiti di programmazione e controllo delle entrate.
8. Il Comune di Trieste, al fine di semplificare gli adempimenti dei contribuenti diversificando le modalità di acquisizione delle entrate al bilancio dell'Ente, si riserva la facoltà di approvare e stipulare convenzioni o contratti con soggetti pubblici o privati per la riscossione delle entrate tributarie e patrimoniali dell'Ente.

##### ***Articolo 42 - Modalità di pagamento dei tributi e delle entrate patrimoniali.***

1. Il soggetto gestore delle entrate comunali predispone sistemi di pagamento delle stesse aggiuntivi al versamento in contanti, tra i quali il pagamento mediante assegno, il versamento in conto corrente postale e bancario, il versamento tramite carta di credito o bancomat anche con disposizione telefonica, o attraverso rete informatica, il versamento tramite delega bancaria nonché tramite la piattaforma pagoPA.

2. In caso di versamento mediante bonifico bancario, ovvero altro ordine assimilabile, il versamento che sia andato a buon fine si considera effettuato nel giorno determinato per la valuta riconosciuta al destinatario e purché l'ordine sia effettuato prima della scadenza dei termini di pagamento.

Nel caso di versamento mediante assegno bancario, questo si considera effettuato nel giorno di presentazione del titolo al destinatario del pagamento, ed a condizione che vada a buon fine.

### ***Articolo 43 – Entrate patrimoniali.***

1. Per la riscossione delle entrate patrimoniali affidate al soggetto gestore delle entrate, quest'ultimo può avvalersi dell'avviso di cui all'articolo 28 di questo regolamento.

### ***Articolo 44 - Rateazione dei debiti non assolti.***

1. Le somme intimate in avvisi di accertamento, in altri atti o in ingiunzioni per debiti non assolti nei termini, salvo quanto stabilito per l'accertamento con adesione, la conciliazione giudiziale, ovvero da altre discipline speciali, possono essere dilazionate in un massimo di quarantotto rate mensili con provvedimento del funzionario responsabile del tributo. Il provvedimento è subordinato alla dimostrazione di uno stato di difficoltà economica che impedisca il pagamento in una unica soluzione.

2. Il funzionario responsabile stabilisce il numero di rate in cui suddividere il debito in ragione della entità dello stesso e delle possibilità di pagamento del debitore.

3. Per le somme di ammontare superiore ad euro 30.000,00 la concessione della rateazione è subordinata alla presentazione di idonea garanzia fideiussoria bancaria, assicurativa o di consorzi di garanzia a livello regionale riconosciuti rilasciata con le modalità di cui ai commi 3 e 4 dell'articolo 93 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50, per un importo pari a quello oggetto di rateazione comprensivo di interessi, con scadenza posticipata di sei mesi rispetto alla scadenza dell'ultima rata del piano di rateazione.

4. Quando la rateazione supera il periodo di un anno, sull'importo dilazionato maturano gli interessi nella misura del saggio legale.

4bis. L'ammissione alla rateizzazione mantiene integro il rilascio di eventuali atti autorizzativi connessi all'entrata rateizzata da parte del Comune quali ad esempio la concessione dell'occupazione suolo pubblico.

5. Il mancato pagamento della prima rata entro la scadenza o di due rate, anche non consecutive, comporta la decadenza dalla rateazione e l'obbligo di pagamento entro 30 giorni in unica soluzione del debito residuo non più rateizzabile.

### ***Articolo 45 - Controlli ed accertamento.***

1. Il soggetto gestore delle entrate controlla il regolare assolvimento dei versamenti dovuti al Comune assumendo tutti i provvedimenti di liquidazione, esecuzione, sanzionamento quando di sua competenza nonché ogni altro provvedimento previsto dalla legge per il recupero delle entrate, quando affidate alla Società dalla convenzione vigente. Il Comune svolge l'attività di accertamento come previsto dal comma 3 dell'articolo 41.

2. Il soggetto gestore delle entrate ha diritto di accedere, in esenzione da qualsiasi spesa, a tutte le informazioni presso archivi pubblici e privati che debbano essere resi conoscibili ai controlli tributari.

## **Articolo 46 – Compensi incentivanti e potenziamento Uffici tributi**

1. Al fine di potenziare l'attività dell'Ufficio tributi, in attuazione dell'articolo 59, comma 1, lettera p) del D.Lgs. 15/12/1997, n. 446, al personale addetto all'ufficio (o altro personale destinato alle attività di verifica, controllo, rendicontazione e accertamento di entrate tributarie e patrimoniali) possono essere riconosciuti e attribuiti compensi incentivanti calcolati in misura percentuale sugli effettivi importi riscossi a seguito dell'emissione di avvisi di liquidazione ed accertamento I.C.I. ed IMU, nel rispetto delle disposizioni dei C.C.L.

2. La Giunta comunale individua gli obiettivi e la percentuale del recupero di evasione tributaria effettivamente riscossa a seguito delle attività di liquidazione ed accertamento I.C.I. ed IMU effettuata, da destinarsi alla costituzione di un fondo incentivante al personale di cui al comma 1. Il fondo incentivante sarà destinato a potenziare l'attività complessiva degli Uffici tributari in materia di lotta all'evasione al pagamento delle entrate tributarie locali e al pagamento delle entrate tributarie erariali e contributive e delle entrate patrimoniali (Cosap).

## **CAPO SECONDO RISCOSSIONE COATTIVA**

### **Articolo 47 – Oggetto.**

1. Il Comune provvede alla riscossione coattiva delle proprie entrate tributarie e patrimoniali in via non esclusiva attraverso la Società Esatto SpA – soggetto gestore delle entrate -, a seguito di affidamento in-house.

2. Il soggetto gestore Esatto S.p.A. subentra al Comune in tutti i diritti e obblighi correlati alla gestione del servizio stesso, così come previsti dalla normativa vigente e dal presente regolamento, essendo attribuiti allo stesso soggetto gestore la funzione ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale inerente la riscossione coattiva, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti la stessa e di gestire il contenzioso.

3. In via residuale o a completamento delle procedure di riscossione coattiva delle entrate, il Comune, anche con l'intervento del soggetto gestore delle entrate Esatto S.p.A., può avvalersi di Agenzia delle Entrate-Riscossione. In tale ipotesi per le attività affidate al soggetto nazionale della riscossione trovano applicazione le norme di legge vigenti applicabili allo stesso nonché quelle specifiche previste per la riscossione coattiva tramite ruolo.

### **Articolo 48 - Modalità di gestione della riscossione coattiva.**

1. Il Responsabile della riscossione coattiva è nominato dal soggetto gestore delle entrate.

2. La riscossione coattiva avviene tramite ingiunzione di pagamento, con le modalità di cui al Regio Decreto 14 aprile 1910, n. 639, applicando, in quanto compatibili, le disposizioni contenute nel titolo II del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 e successive modifiche e integrazioni, nonché le norme contenute nel presente Regolamento, fermo restando l'applicabilità delle procedure ordinarie di cui al Codice di Procedura Civile.

3. La vigilanza ed il controllo sull'attività di riscossione ordinaria e coattiva svolta dal soggetto gestore resta affidata al competente Dirigente del Comune cui fa capo l'entrata in base al PEG.
4. Il debitore sarà tenuto a pagare, oltre agli importi indicati negli avvisi di accertamento, verbali, solleciti di pagamento, ordinanze ingiunzioni in precedenza notificati, anche le spese di notifica dell'ingiunzione nella misura prevista dalle tabelle allegate al DM 12 settembre 2012 del Ministero dell'Economia e delle Finanze e sue modifiche ed integrazioni, nonché gli interessi maturati.
5. Resta impregiudicata la possibilità di recuperare il credito per le entrate non tributarie secondo le procedure esecutive di diritto comune.
6. Le disposizioni contenute in altri regolamenti comunali che regolano la materia della riscossione coattiva in modo incompatibile con le disposizioni contenute nel presente regolamento si devono intendere come abrogate.
7. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni normative vigenti.

#### ***Articolo 49 – Avvio della procedura.***

1. Decorso inutilmente il termine previsto per il pagamento dei provvedimenti notificati quali avvisi di accertamento, verbali, solleciti di pagamento, ordinanze ingiunzioni, il competente Dirigente del Comune, cui fa capo l'entrata in base al PEG, o suo delegato o il responsabile dell'entrata della Società Esatto S.p.A. trasmette al Responsabile della riscossione coattiva del soggetto gestore delle entrate i dati, le copie degli atti e le liste di carico relativi alle posizioni debitorie insolute, affinché venga avviata la riscossione coattiva mediante notifica di apposita ingiunzione di pagamento.
2. La trasmissione dei provvedimenti relativi alle posizioni debitorie da avviare a riscossione avviene prontamente e comunque almeno otto mesi prima dello scadere del termine di decadenza o di prescrizione fissato dalle singole leggi. Eventuali trasmissioni oltre i termini indicati dovranno essere oggetto di programmazione preventiva con il Responsabile della riscossione coattiva del soggetto gestore delle entrate.

#### ***Articolo 50 - Riscossione di importi di modesta entità.***

1. Non si procede all'emissione dell'ingiunzione di pagamento laddove il credito complessivamente dovuto a qualunque titolo sia inferiore ad euro 30,00.
2. La disposizione di cui al comma precedente non si applica qualora il credito derivi da ripetuta violazione anche non consecutiva degli obblighi di pagamento.
3. La mancata emissione della ingiunzione di cui al comma 1 non libera il debitore.

#### ***Articolo 51 - Misure cautelari ed esecutive.***

1. Il soggetto gestore delle entrate provvede direttamente all'eventuale nomina dell'ufficiale della riscossione.
2. Le spese delle procedure cautelari ed esecutive attivate sono poste a carico del debitore nella misura prevista dalla tabella allegata al decreto ministeriale 21 novembre 2000 e sue modifiche e/o integrazioni.

### **Articolo 52 - Rateazione dei debiti.**

1. Il Responsabile della riscossione coattiva, su richiesta dell'interessato e nei limiti e alle condizioni indicate all'art. 44 del presente regolamento, nelle ipotesi di temporanea situazione di obiettiva difficoltà dello stesso, concede tramite apposito provvedimento la ripartizione del pagamento delle somme dovute in rate mensili di pari importo alle seguenti condizioni ed eccezioni:

- la dilazione di pagamento di norma non è concessa per importi inferiori ad Euro 200,00;
- in caso di dilazione di pagamento, ciascuna rata non può essere di norma inferiore ad Euro 100,00;
- non si concede dilazione di pagamento nel caso in cui il richiedente sia decaduto da piani di rateazione nei 24 mesi precedenti alla domanda.

2. L'attivazione delle misure cautelari (fermo amministrativo di beni mobili registrati e ipoteca) non preclude la concessione della dilazione di pagamento. In tale ipotesi, le misure cautelari già intraprese sono sospese.

3. La notifica dell'atto di pignoramento preclude la possibilità di concedere la dilazione di pagamento.

### **Articolo 53 - Discarico per crediti inesigibili.**

1. Il soggetto gestore trasmette al Comune con cadenza triennale l'elenco dei crediti inesigibili unitamente all'evidenza analitica delle motivazioni dell'inesigibilità del singolo credito e della attività svolta per il loro recupero coattivo.

2. Un credito si considera inesigibile quando il soggetto gestore ha posto in essere validamente nei termini ed entro le scadenze prestabilite e con le modalità previste dalla legge o dal presente regolamento tutte le azioni possibili per la riscossione coattiva degli importi dovuti senza alcun esito. L'impossibilità o l'infruttuosa attivazione delle misure cautelari e delle procedure esecutive, previste dalla legge in base al valore complessivo dello stesso, a causa dell'inconsistenza del patrimonio del debitore e dei coobbligati nonché la mancata attivazione del pignoramento mobiliare non costituiscono impedimento alla dichiarazione di inesigibilità.

### **Articolo 54 - Obbligo di rendere il conto della gestione.**

1. Il soggetto gestore è tenuto a rendere il conto della propria gestione al Comune secondo le modalità ed i termini previsti per gli altri Agenti Contabili comunali.

### **Articolo 55 – Cessione dei crediti.**

1. Il Comune può procedere alla cessione pro-soluto dei crediti di dubbia, difficile o anti-economica esigibilità.

2. I crediti da cedere sono individuati dal soggetto gestore delle entrate con apposito atto del Responsabile della riscossione coattiva. Nella proposta di cessione di cui al periodo precedente sono proposte le condizioni di cessione pro soluto in relazione al grado di esigibilità di ciascun credito.

3. L'atto di cui al precedente comma è trasmesso al Comune il quale, con deliberazione della Giunta Comunale, esprime il parere sulla proposta di cessione pro soluto dei crediti e delibera gli indirizzi per la cessione degli stessi.

3. Il soggetto gestore delle entrate procede alla cessione a mezzo di procedura ad evidenza pubblica nel rispetto della norma vigente nel rispetto degli indirizzi deliberati dalla Giunta Comunale.

#### **PARTE QUARTA NORME FINALI**

##### ***Articolo 56 – Entrata in vigore e disposizioni finali.***

1. Ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n.446 e successive modifiche il presente regolamento entra in vigore il 01 gennaio 2018.

2. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge e dei regolamenti vigenti.